

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2764

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MUZIO, MARINO e PAGLIARULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2004

—————

Acquisizione al demanio pubblico del patrimonio
dell’Ordine mauriziano

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'Ordine mauriziano gestisce da secoli, a Torino e in Piemonte, attività sanitarie e culturali di rilevanza nazionale. È noto, tuttavia, che da alcuni anni l'ente versa in condizioni economico-finanziarie molto difficili, tali da rendere improrogabile una soluzione che permetta di rilanciarne l'attività. Si tratta di attività di alto valore culturale, sociale e storico e che non possono essere disperse e non ci si può permettere di farle decadere, a pena di una perdita irreparabile per tutta la comunità nazionale.

Le principali istituzioni pubbliche piemontesi, dal comune di Torino alla regione Piemonte, concordano da tempo sulla necessità di trovare un percorso condiviso, che permetta in primo luogo di sollevare l'Ordine

dalle gravi difficoltà relative al debito pregresso.

Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione individua come soluzione quella di favorire l'acquisto, da parte del Demanio, del patrimonio storico del mauriziano sito in Piemonte, a fronte di un corrispettivo che consenta di ripristinare, o comunque di ridurre sensibilmente, il debito maturato. Ciò, nella prospettiva di valorizzare lo stesso patrimonio storico all'interno del soggetto previsto, in attuazione dell'accordo di programma quadro in materia di beni culturali del Piemonte stipulato tra il Governo della Repubblica e la regione Piemonte, per la conservazione e la valorizzazione delle residenze sabaude.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata l'acquisizione al Demanio pubblico del patrimonio d'interesse storico, artistico e paesaggistico di proprietà dell'Ordine mauriziano, presente in Piemonte, in particolare, dei complessi monumentali denominati: Palazzina di caccia di Stupinigi, Nichelino; Abbazia di S. Maria di Staffarda, Revello; Abbazia di S. Antonio di Ranverso, Avigliana; Basilica mauriziana, Torino.

Art. 2.

1. L'acquisizione concerne gli immobili, le raccolte, le collezioni e gli oggetti di interesse artistico e storico nonché gli arredi, le attrezzature, i fondi documentali, archivistici e le raccolte librerie che costituiscono pertinenza dei complessi di cui all'articolo 1 e che sono soggetti a tutela, ai sensi della normativa vigente, in materia di beni culturali. L'acquisizione concerne altresì i giardini storici e le aree che costituiscono pertinenza ambientale dei complessi e che sono sottoposti a tutela, ai sensi della normativa vigente, in materia di beni paesaggistici e di aree protette.

Art. 3.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la regione Piemonte e con gli altri enti pubblici territoriali interessati, affida, al soggetto previsto, il patrimonio acquisito in attuazione dell'Accordo di programma quadro in materia di beni culturali del Piemonte, stipulato tra il Governo della Repubblica e la regione Piemonte per la con-

servazione e la valorizzazione delle residenze sabaude.

Art. 4.

1. Ai fini dell'acquisizione di cui all'articolo 1 è autorizzata per l'anno 2004 una spesa nel limite massimo di quattrocento milioni di euro.

2. Al soggetto di cui all'articolo 3 sono erogati, a partire dall'esercizio 2005 e per gli anni successivi, finanziamenti annui di euro quindici milioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.